

COMUNE DI LASTEBASSE

Provincia di Vicenza

Via Roma, 1 - 36040

Tel. 0445 / 746022 - Fax 0445 / 746200

P.IVA: 00577360241



CAPITOLATO

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E DI ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2021-2026

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Con il presente capitolato speciale il Comune di Lastebasse disciplina la concessione del servizio di accertamento, liquidazione, riscossione ordinaria e coattiva del canone di concessione e autorizzazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per le esposizioni pubblicitarie, incluso il servizio di pubbliche affissioni, nell'osservanza dell'art.1 commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019

n.160 e ss.mm.ii. e del Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 24/02/2021.

Il concessionario si sostituisce al Comune in tutti i rapporti con il contribuente utente ed in tutte le fasi del procedimento per l'intero periodo della concessione.

Il servizio oggetto di concessione è qualificabile come servizio pubblico e, pertanto, deve essere svolto con continuità e senza interruzioni.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni sei (6), con decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2026.

La concessione potrà essere rinnovata per ulteriori sei (6) anni, ovvero prorogata, fatte salve le ragioni di convenienza e di pubblico interesse valutati dal comune.

La concessione si intende anticipatamente risolta di pieno diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione della concessione stessa, ovvero ricorressero le condizioni per la disdetta, come indicato al successivo art. 19; mentre se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti fondamentali, le condizioni saranno rivedute in accordo fra le parti.

Dopo la scadenza del contratto è fatto divieto al Concessionario cessato di emettere atti o effettuare riscossioni, e la stessa dovrà comunque in ogni caso consegnare al Comune o al Concessionario subentrante gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi, delegandola, ove del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

ART. 3 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve risultare iscritto all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali – Ufficio del federalismo Fiscale, e con i requisiti finanziari di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289; requisiti successivamente modificati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 13 luglio 2004 pubblicato sulla G.U. n. 237 dell'8 ottobre 2004 (Adeguamento fissato entro il 31 marzo 2005). Esso subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

COMUNE DI LASTEBASSE

Provincia di Vicenza

Via Roma, 1 - 36040

Tel. 0445 / 746022 - Fax 0445 / 746200

P.IVA: 00577360241



ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO – CAUZIONE

Il corrispettivo del servizio sarà determinato dal canone fisso annuale come risultante in sede di aggiudicazione, per gli anni successivi con adeguamento ISTAT.

Detto canone dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale due rate semestrali entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario si applica una indennità di mora nelle misure di legge sugli importi non versati. Saranno a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la gestione.

Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti, prima della stipulazione del contratto e dell'inizio dei servizi, è tenuto a prestare una cauzione definitiva costituita nei modi di cui all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 di ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale, così come indicato dall'art.35 del D.Lgs. n.50/2016. L'importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% se il concessionario è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, in conformità all'art. 93 comma7 del D.Lgs. n.50/2016.

Tale cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o con deposito su libretto vincolato per il titolo e per l'importo a favore del Comune.

In ipotesi di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere ad escussione della cauzione. Il concessionario del servizio sarà obbligato a reintegrare la cauzione ogni qualvolta sia stata escussa, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.

Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata nei modi di legge e comunque entro 90 giorni dalla scadenza del contratto.

ART. 5 - VARIAZIONI DI TARIFFA

Il Concessionario non può apportare variazioni alle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale. L'inosservanza di tale norma comporta, nei casi più gravi, la decadenza dell'appalto.

Nessun diritto è dovuto al concessionario oltre quelli previsti in tariffa salvo diritti, spese di notifica e rimborsispese per servizi non previsti da norme di legge e regolamentari resi nell'esclusivo interesse del contribuente come eventuali preavvisi di scadenza al 31 gennaio e simili.

Qualora durante l'appalto si dovessero apportare variazioni alle tariffe ed alle disposizioni che regolamentano il servizio, tali da incidere in maniera superiore o pari al 10% dei proventi lordi o degli oneri di gestione, le condizioni saranno riviste di comune accordo tra le parti e senza che ciò comporti la rescissione del contratto.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

1. applicare la normativa di cui all'art.1 commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 e successive modificazioni e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
2. applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
3. ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;

COMUNE DI LASTEBASSE

Provincia di Vicenza

Via Roma, 1 - 36040

Tel. 0445 / 746022 - Fax 0445 / 746200

P.IVA: 00577360241



4. subentrare al Comune in tutti i diritti, obblighi e poteri inerenti la concessione dei servizi;
5. gestire il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva del canone di concessione e autorizzazione di occupazione di spazi ed aree pubbliche (escluse quelle destinate ai mercati), di esposizioni pubblicitarie e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo le norme legislative e regolamenti vigenti;
6. partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia del canone oggetto di concessione (occupazione di spazi ed esposizioni pubblicitarie)
7. inviare, entro i termini previsti dal regolamento comunale, a tutti i contribuenti titolari di concessione e/o autorizzazione di esposizione pubblicitaria o di occupazione permanente apposito avviso di pagamento scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative ed interessi. L'avviso di scadenza dovrà contenere gli importi del canone dovuto annualmente, gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti dell'affidatario e ogni ulteriore informazione utile per l'utenza. L'invito ed altre eventuali comunicazioni ai contribuenti devono essere inviati a spese del concessionario;
8. ricevere e registrare le domande di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria;
9. tenere costanti contatti con il Servizio Tributi del Comune tramite il proprio rappresentante;
10. costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 31 marzo di ogni anno, in un formato compatibile con i sistemi informatici utilizzati dal Comune;
11. condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;
12. effettuare tutti i servizi aggiunti offerti in sede di gara;
13. compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato;
14. in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/2003 il Concessionario dovrà assicurare la massima riservatezza o potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni inerenti il servizio affidato e soltanto per il periodo pari alla durata dell'incarico. Alla fine dell'incarico è fatto divieto al Concessionario di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti.

La Ditta è obbligata alla resa del conto giudiziale in qualità di agente contabile dell'Ente che dovrà presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo, in applicazione dell'art. 93 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, il conto giudiziale utilizzando il MODELLO 21 approvato con D.P.R. 194/1996 e corredato della relativa documentazione giustificativa.

Il Concessionario è inoltre tenuto a:

1. sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
2. timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
3. fornire chiarimenti, esibire atti e documenti e quanto altro occorra allo svolgimento dell'attività di vigilanza ad ogni richiesta del Responsabile competente.
5. provvedere, a sua completa cura e gratuitamente, a tutte le affissioni richieste dal Comune e da altre Autorità, esenti dal pagamento del canone come individuate dal regolamento comunale;
6. collaborare con il Comune per le attività istruttorie preliminari all'approvazione di modifiche ai regolamenti e/o alle delibere tariffarie riguardanti l'applicazione del nuovo canone unico patrimoniale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di esposizioni pubblicitarie, nonché per la gestione con l'ufficio tecnico comunale delle eventuali manutenzioni/sostituzioni degli impianti di pubbliche affissioni.

ART.7 - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Il Concessionario assume in consegna l'attrezzatura ed il materiale adibito all'esposizione dei manifesti (impianti, tabelle). Tali attrezzature ed il materiale dovranno essere riconsegnate al Comune alla scadenza dell'appalto in normale stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso.

COMUNE DI LASTEBASSE

Provincia di Vicenza

Via Roma, 1 - 36040

Tel. 0445 / 746022 - Fax 0445 / 746200

P.IVA: 00577360241



Il Concessionario provvede a proprie spese alla manutenzione ordinaria degli impianti di pubbliche affissioni attualmente installati e segnala tempestivamente al Comune le attrezzature che necessitano di straordinaria manutenzione o rimozione. L'ordinaria manutenzione comprende anche la rimozione periodica dei manifesti affissi e la tenuta in condizioni di perfetta efficienza e decoro degli impianti.

Le affissioni richieste devono essere eseguite con la massima sollecitudine possibile e comunque entro il giorno richiesto dal committente, negli appositi spazi esclusivamente a cura e spese del concessionario, che ne assumerà la responsabilità.

ART. 8 - ORGANIZZAZIONE UFFICIO DEL TERRITORIO

Il Concessionario individua e mantiene nel Comune di Lastebasse o in un comune limitrofo, e per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio di recapito ove consegnare il materiale oggetto di pubbliche affissioni, anche in convenzione con esercizi commerciali aperti al pubblico per un orario adeguato alle necessità del servizio.

L'Amministrazione del Comune presterà per il fine tutta la sua collaborazione ed eventualmente provvederà a mettere a disposizione del concessionario propri locali.

ART.9 - CENSIMENTO SUL TERRITORIO

Il Concessionario provvederà a verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie ed occupazioni non dichiarate. I soggetti incaricati delle attività di censimento saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

ART.10 - RAPPRESENTANTE E FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Concessionario agisce a mezzo di proprio rappresentante munito di apposita procura, in possesso dei requisiti di onorabilità e che non si trovi in alcuna delle incompatibilità previste dall'art.9 del D.M. 11.09.2000, n.289.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi e i poteri connessi con l'esercizio dei servizi, tuttavia non è responsabile per gli atti posti in essere per diretta disposizione dell'autorità comunale eventualmente riconosciuti, anche successivamente, illegittimi da parte dell'autorità giudiziaria.

Il Concessionario designa un funzionario responsabile che sottoscriverà tutti i provvedimenti relativi all'accertamento e riscossione, al reclamo e mediazione, al processo tributario e ai rimborsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dal regolamento comunale. La nomina di "funzionario responsabile" dovrà essere comunicata al Comune entro 10 giorni dalla data di attribuzione del servizio o dalla sostituzione del responsabile stesso.

Il Funzionario responsabile sottoscrive le ingiunzioni fiscali (R.D. n. 639/1910) e tutti gli atti delle procedure esecutive. I predetti atti saranno notificati dagli ufficiali della riscossione dipendenti dell'affidatario.

ART. 11 - PERSONALE

COMUNE DI LASTEBASSE

Provincia di Vicenza

Via Roma, 1 - 36040

Tel. 0445 / 746022 - Fax 0445 / 746200

P.IVA: 00577360241



Il Concessionario deve organizzare il servizio con tutto il personale necessario per assicurare lo svolgimento continuativo e regolare delle prestazioni affidate a darne comunicazione al Comune.

Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento. Il concessionario si impegna a rispettare il CCNL della categoria di appartenenza ed ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato dal personale addetto al servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, dipendente dall'esercizio del servizio medesimo, sia civile che penale.

Il Concessionario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

ART. 12 - RESPONSABILITA'

Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi Comunale di ogni responsabilità verso terzi sia per i danni alle persone o alle cose, mancanza di servizio verso committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dalla concessione.

A tal fine il Concessionario è tenuto a produrre all'Ente apposita assicurazione e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione.

ART. 13 - CONTABILITA' E ACCESSO ALLE BANCHE DATI

Per la gestione contabile del canone di concessione e autorizzazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o per le esposizioni pubblicitarie, il Concessionario deve applicare le disposizioni di cui al D.M. 26.04.1994, per quanto applicabili, nonché alle leggi vigenti di riferimento e al regolamento comunale.

Il Concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario per la gestione contabile del canone e del diritto di pubbliche affissioni.

Il Concessionario è tenuto a conservare i bollettari delle riscossioni per tutta la durata della concessione, ad consegnarli al comune nel termine di 60 giorni, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

Il concessionario deve tenere aggiornate le banche dati tramite software gestionale e renderle disponibili al comune per eventuali verifiche. Su richiesta, il concessionario deve fornire l'estrazione di tutta la banca dati in formato "excell" o "txt". In ogni caso la banca dati è restituita al Comune in unica soluzione entro il 30° giorno successivo alla scadenza dell'affidamento, al fine di consentire l'importazione dei dati nel software dell'ufficio tributi.

ART. 14 - OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune, attraverso il personale degli uffici preposti e il personale di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi. A tal fine, si impegna a:

1. fornire la banca dati iniziale in formato.xls o altro da concordare con il Concessionario, ove necessaria e se

COMUNE DI LASTEBASSE

Provincia di Vicenza

Via Roma, 1 - 36040

Tel. 0445 / 746022 - Fax 0445 / 746200

P.IVA: 00577360241



disponibili;

2. mettere a disposizione del concessionario qualsiasi elemento, notizia o dato in suo possesso o di sua disponibilità, necessario per l'espletamento dei servizi;
3. favorire l'esecuzione dei servizi in ogni forma concordata;
4. comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività oggetto di concessione;
5. trasmettere tempestivamente copia dei regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dal Comune utile per lo svolgimento dei servizi;
6. trasmettere tempestivamente copia delle concessioni ed autorizzazioni rilasciate agli utenti;

Il Comune potrà valutare, senza vincolo alcuno, eventuali suggerimenti finalizzati a migliorare i servizi erogati, proposte di modifiche a regolamenti comunali o di rimodulazione delle tariffe o in ordine alle modalità di recupero crediti, presentati dall'affidatario. Suggerimenti e proposte dovranno, in ogni caso, essere formulate in tempo utile al fine di consentire al Comune di predisporre i documenti di programmazione, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria e tributaria.

Il procedimento amministrativo di rilascio, diniego e revoca delle autorizzazioni di occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di spazi ed aree pubbliche sono attività che restano completamente in capo all'Ente.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E' vietato al Concessionario cedere o subappaltare la concessione.

ART. 16 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

ART. 17 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario opera in conformità al dettato del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. – "GDPR" (General Data Protection Regulation).

Il Comune con apposito atto nomina il Concessionario responsabile esterno al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.28 del medesimo Regolamento (UE) 679/2016.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il Concessionario del servizio nell'applicazione del contratto e del presente capitolato che ne regola la concessione, sono devolute al giudice competente del Foro di Vicenza.

ART. 19 – DECADENZA

COMUNE DI LASTEBASSE

Provincia di Vicenza

Via Roma, 1 - 36040

Tel. 0445 / 746022 - Fax 0445 / 746200

P.IVA: 00577360241



Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

1. per la cancellazione dall'albo;
2. per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
3. per inosservanza degli obblighi previsti dal contratto di appalto e dal presente capitolato;
4. mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione previsti dalla Legge e dal presente capitolato;
5. per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
6. La decadenza è richiesta dal Comune all'apposita Commissione istituita presso il Ministero delle Finanze cui all'art.53, comma 2 del D. Lgs. 446/97.

La dichiarazione di decadenza comporta che il concessionario cessa, con effetto immediato, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.

COMUNE DI LASTEBASSE

Provincia di Vicenza

Via Roma, 1 - 36040

Tel. 0445 / 746022 - Fax 0445 / 746200

P.IVA: 00577360241



A tale scopo il Responsabile dei Servizi diffida i contribuenti dall'effettuare pagamenti al concessionario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione degli archivi informatizzati, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Per quanto non espressamente contemplato si rimanda al D.M. 11/09/2000 n. 289 e ad ogni altra disposizione in materia.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico del concessionario ivi compresi gli eventuatori fiscali.

Il contratto di concessione non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 5 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle norme generali dicui all'art. 1 commi 816-836 della Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme previste negli appositi Regolamenti Comunali e alle varie disposizioni normative in quanto applicabili.